



CITTÀ DI CROTONE

IL SINDACO

ORDINANZA N. 2653 del 07/12/2020

Oggetto: Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Sospensione delle attività scolastiche in presenza dal 09.12.2020 al 22.12.2020.

VISTI:

- i provvedimenti ministeriali e regionali vigenti in materia di misure urgenti per il contenimento del contagio da Covid-19, e per la gestione dell'emergenza epidemiologica in atto, ed in particolare con riferimento alle misure per l'igiene dei servizi pubblici;

- la direttiva n. 1/2020, del Dipartimento della Funzione Pubblica che al punto 8, detta misure più dettagliate in materia di salubrità degli uffici pubblici;

- il decreto del presidente del consiglio dei ministri 3 novembre 2020, contenente "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (20A06109) (GU Serie Generale n. 275 del 04-11-2020 - Suppl. Ordinario n. 41);

- l'ordinanza del Ministero della Salute del 27 novembre 2020 in forza della quale a decorrere dal 29.11.2020 la Regione Calabria è stata inserita fra le Regioni normate dall'Art. 2 "aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto";

- tutte le vigenti Ordinanze del Presidente della Regione Calabria, emanate ai sensi dell' art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica per l'emergenza COVID-19;

CONSIDERATO:

- Che per come rilevato dai dati epidemiologici divulgati a cadenza giornaliera dalla Regione Calabria, nonché in base ai dati forniti dal Dipartimento di Prevenzione presso l'ASP di Crotona, l'andamento epidemiologico in tutto il territorio provinciale continua a registrare un costante aumento di casi di positività e ha visto nelle ultime settimane un significativo incremento;

- Che l'assenza, allo stato attuale, di un' autosufficienza da parte dell'ASP di Crotona nell'attività di processazione dei tamponi molecolari eseguiti dal dipartimento di prevenzione presso l'ASP di Crotona, con conseguenti lungaggini imputabili alla congestione nell'attività di processazione demandata a laboratori facenti capo ad altre strutture pubbliche regionali ed extraregionali, induce a ritenere la sottostima nella rilevazione dell'attualità del dato epidemiologico su base provinciale;

- Che nelle more dell'attività di processazione e sino all'esito del tampone molecolare, l'impossibilità derivante dall'attuale sistema di fonti, impedisce all'ASP territorialmente competente di segnalare tempestivamente il caso di positività ai fini della sottoposizione a quarantena obbligatoria, con conseguente impossibilità per il Sindaco di emettere provvedimenti restrittivi della libertà personale, espone a grave rischio la popolazione residente in quanto soggetti, già risultanti contagiati in molti casi con positività rilevate da strumenti di rilevazione di antigeni nucleoproteici virali sars-cov-2(c.d. Test rapidi), non

vengono sottoposti alle previste misure cautelative, con conseguente potenziale incremento della diffusione del contagio;

- Che con precedenti ordinanze N. 1559 del 02/11/2020, N. 1562 del 03/11/2020 e N. 1577 del 04/11/2020, è stato necessario disporre la chiusura temporanea di alcuni istituti scolastici in ragione della presenza di casi positivi segnalati al fine di provvedere, in via di urgenza, alla sanificazione dei locali;

- l'adozione di detti provvedimenti, riguardanti singoli istituti in ragione della riscontrata positività di alcuni soggetti frequentanti a vario titolo detti istituti, non consente ad oggi, in ragione delle richiamate lungaggini nell'effettuazione delle indagini epidemiologiche riguardanti i c.d. "contatti stretti", di avere un quadro chiaro ed attualizzato in ordine alla presenza di focolai all'interno degli istituti scolastici cittadini, non agevolmente rilevabile nemmeno a livello presuntivo, avuto riguardo all'alto tasso di soggetti c.d. positivi asintomatici;

- Secondo la più recente giurisprudenza amministrativa (ex multis, TAR Puglia - Lecce - Decreto n. 695/2020, depositato il 06.11.2020, T.A.R. Campania, sez. V, decreto 9 novembre 2020, n. 2025; Consiglio di Stato, decreto n. 6453/2020 depositato il 10/11/2020), il provvedimento di sospensione dell'attività didattica interinalmente e temporaneamente emesso al fine di fronteggiare un concreto rischio per la salute pubblica delle persone, pur in presenza della misure di cui al richiamato DPCM del 03.11.2020, è ritenuto legittimo;

DATO ATTO:

- che le Ordinanze regionali per l'emergenza COVID-19, vigenti hanno già disposto specifiche misure nei diversi contesti sanitari, produttivi, scolastici e sociali;

- che si rileva opportuno, per quanto fin qui espresso, rafforzare, in forma più restrittiva, secondo quanto consentito ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, alla luce delle ulteriori considerazioni pervenute dai Dipartimenti di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria territorialmente competente, le misure fin qui adottate;

DATO ATTO:

- che in ragione della reiterazione dei richiamati provvedimenti di sospensione dell'attività didattica in presenza in ambito comunale, appare necessario soppesare adeguatamente l'impatto della decisione rispetto a valori costituzionali contrapposti quali l'art. 32 a tutela della salute collettiva e l'art. 34 a tutela del diritto all'istruzione;

- che in data 3 dicembre 2020 si è tenuta una riunione istruttoria in videoconferenza tra il Sindaco, gli Assessori con delega all'istruzione e alla tutela della salute, i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche ricadenti nel territorio del Comune di Crotona, il direttore del dipartimento di prevenzione presso l'ASP di Crotona e buona parte della rappresentanza dei genitori presso le ridette istituzioni scolastiche;

- che in detta riunione, come da verbale redatto, è stata evidenziata all'unanimità l'opportunità di mantenere la didattica a distanza per un ulteriore periodo al fine di ridurre i rischi di contagio negli ambienti scolastici in un contesto in cui, fra l'altro, taluni dirigenti scolastici adducono l'impossibilità di provvedere alla prosecuzione dell'attività didattica in presenza in ragione delle persistenti difficoltà connesse allo stato post-alluvionale;

- che all'esito di detto confronto tra Comune, Autorità sanitaria, Autorità scolastiche presenti sul territorio e rappresentanti dei genitori, si ritiene che - avuto riguardo ai dati epidemiologici ed al paventato pericolo derivante da un quadro non sufficientemente chiaro in merito all'attualità dello scenario epidemiologico in città - debba considerarsi ancora una volta prevalente l'esigenza di tutela della salute pubblica attraverso una misura che mitighi le occasioni di contagio sia degli avventori delle istituzioni scolastiche fra loro, sia rispetto a tutti i soggetti con cui gli stessi potrebbero entrare in contatto;

- che in data 7 dicembre 2020 sono stati acquisiti presso il Settore 6 del Comune di Crotona i dati relativi alle positività riscontrate tra la popolazione scolastica tra i 5 e i 12 anni e che allo stato attuale risultano n. 26 casi positivi;

- che tale dato relativo alla popolazione scolastica, indipendentemente dalla causa e dal luogo di insorgenza della patologia, va rapportato alla capacità di contagio all'interno degli istituti scolastici;

- che il provvedimento, così come congegnato, pur comportando una concreta compressione del diritto all'istruzione, demanda comunque all'autonomia scolastica l'adozione delle misure più opportune per assicurare – ove possibile – misure alternative di apprendimento a distanza tese a colmare, sebbene parzialmente, il deficit formativo;

RITENUTO NECESSARIO, in considerazione di quanto sopra esposto, ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19, e ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti che, dal 9 dicembre 2020 (compreso) al 22 dicembre 2020 (compreso), le attività scolastiche e didattiche degli istituti scolastici pubblici di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio del Comune di Crotona si svolgano, esclusivamente ove possibile e con organizzazione integralmente demandata all'autonomia delle istituzioni scolastiche, con modalità a distanza, con esplicita esclusione – sentiti i rappresentanti di tutte le strutture cittadine e valutati gli argomenti unanimemente adottati dall'associazione Uni.nidi - dei servizi per l'infanzia di cui al D. Lgs. N. 65/2017

RITENUTO ALTRESI' NECESSARIO dettare previsione analoga a quella sancita dall'art. 3 del DPCM del 03.11.2020, prevedendo che resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;

DATO ATTO che in ragione del richiamato apparato motivazionale, già con precedenti ordinanze nn. 2037 del 20/11/2020, 2052 del 21/11/2020, 2103 del 23/11/2020, 2284 del 28.11.2020 e 2366 del 30/11/2020 sono state disposte la richiamate restrizioni all'attività didattica in presenza;

VISTI:

- l'art. 18, del D.L. n.76/2020, convertito in Legge n.120/2020, che abrogando l'art. 3, comma 2, del D.L. n. 19/2020, ha fatto venir meno i limiti cui era sottoposto il potere di ordinanza sindacale nelle fasi cruciali del contrasto alla diffusione dell'epidemia in corso;

- il D.L. 33 del 16 maggio 2020, convertito con modificazioni con L. 14 luglio 2020, n.74;

Visto l'art. 50, commi 5 e 7, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali,

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTA la propria competenza ai sensi del richiamato art. 50, del D.lgs. N° 267/2000, per le motivazioni sopra riportate e che costituiscono parte integrante.

ORDINA

1) che ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19, e ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, **dal 9 dicembre 2020 (compreso) al 22 dicembre 2020 (compreso), le attività scolastiche e didattiche degli istituti scolastici pubblici, di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio del Comune di Crotona, si svolgano esclusivamente, ove possibile e con organizzazione integralmente demandata all'autonomia delle istituzioni scolastiche, con modalità a distanza, con esplicita esclusione dei servizi per l'infanzia di cui al D. Lgs. N. 65/2017;**

2) che resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica

degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;

3) Di trasmettere il presente provvedimento a tutti i Dirigenti degli istituti scolastici ricadenti nel territorio del Comune di Crotona, al fine della attivazione delle procedure di propria competenza.

DISPONE

La trasmissione al Prefetto, al Comando della Stazione dei Carabinieri, All'ufficio Vigili Urbani, All'Asp di Crotona, ai Dirigenti degli istituti scolastici ricadenti nel territorio del Comune di Crotona e di dare opportuna informazione tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e ogni altra forma di pubblicizzazione.

Il presente atto viene pubblicato mediante affissione all'albo pretorio online e nel sito web istituzionale del Comune per quindici giorni consecutivi.

Avverso alla presente ordinanza è ammesso ricorso al tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla notifica o dalla piena conoscenza del presente.

Responsabile del procedimento

f.to Sostituto - Arch. Elisabetta Antonia Dominijanni

Il Sindaco

f.to Ing. Vincenzo Voce

